

**Causa C-38/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 gennaio 2021

**Giudice del rinvio:**

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

30 dicembre 2020

**Ricorrente:**

VK

**Resistente:**

BMW Bank GmbH

**Oggetto del procedimento principale**

Contratto di leasing – Qualificazione come contratto di credito al consumo – Informazioni obbligatorie – Direttiva 2008/48/CE – Diritto di recesso – Decadenza del diritto di recesso – Esercizio abusivo del diritto di recesso

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

1. In merito alla *fiction legis* di cui all'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»):

- a) Se l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB, sia incompatibile con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

- b) Se dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l'inapplicabilità dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB.

Nel caso di risposta negativa alla questione sub II. 1. b):

2. In merito alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
  - a) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere che deve figurare nel contratto di credito risulti dal calcolo del tasso debitore pattuito e indicato nel contratto.
  - b) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB) e il consumatore debba essere informato del tasso di riferimento (tasso di base) e della sua variabilità.
  - c) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano

essere indicati i requisiti di forma essenziali ai fini dell'accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.

Nel caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni sub II.2 da a) a c)

- d) Se l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo ed esatto.

In caso di risposta negativa:

- e) Quali siano i criteri che determinano l'inizio del decorso del termine di recesso nonostante l'incompletezza e l'inesattezza delle informazioni.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o ad almeno una delle questioni sub II.2 da a) a c):

- 3. In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

- b) Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se l'eccezione di decadenza presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se l'esercizio del diritto di recesso possa essere abusivo in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE.

In caso affermativo:

- b) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso consista in una limitazione temporale di detto diritto, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti al riconoscimento in buona fede di un esercizio abusivo del diritto di recesso.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare: articolo 10, paragrafo 2, lettere f), l), p), e t), nonché articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b)

## Disposizioni nazionali pertinenti

Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare articolo 25

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6, 7 e 12

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 247, 288, 355, 356 b, 357, 357 a, 495 e 506. L'articolo 506, paragrafo 1, del BGB dispone che le disposizioni vigenti per i contratti generali di credito ai consumatori sono applicate *mutatis mutandis* ai contratti con cui un professionista concede a un consumatore un altro finanziamento a titolo oneroso. In forza del paragrafo 2, i contratti tra un professionista e un consumatore aventi ad oggetto l'utilizzazione di un bene a titolo oneroso sono considerati, in particolare, come finanziamento a titolo oneroso nel caso in cui venga pattuito che il consumatore deve garantire un determinato valore del bene alla cessazione del contratto (articolo 506, paragrafo 2, punto 3, del BGB).

## Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 10 novembre 2018, il ricorrente stipulava con la resistente un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo per uso privato. Veniva pattuito il pagamento da parte del ricorrente di un importo complessivo di EUR 12 486,80, di cui EUR 4 760 *una tantum* per il leasing al momento della consegna del veicolo e, successivamente, 24 rate di leasing pari a EUR 321,95 ciascuna. Il tasso debitore stabilito contrattualmente era pari al 3,49% annuo per l'intera durata, il tasso effettivo annuo al 3,55%. L'importo netto del prestito è indicato in EUR 40 294,85 corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo. Venivano altresì pattuiti un chilometraggio limitato a 10 000 km annui e l'obbligo del ricorrente di pagare 7,37 ct. per i chilometri eccedenti percorsi, a fronte di un rimborso di 4,92 ct. per ciascun chilometro non percorso con obbligo, inoltre, per il locatario di compensare la perdita di valore del veicolo, allorché quest'ultimo non sia in uno stato corrispondente alla sua età e al chilometraggio concordato al momento della restituzione.

- 2 Il ricorrente prendeva in consegna il veicolo e versava le rate mensili di leasing a decorrere da gennaio 2019. Con lettera del 25 giugno 2019, il ricorrente revocava la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di leasing.
- 3 In merito al recesso nel contratto figura la seguente informazione:

*«Diritto di recesso*

*Ella può recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro il termine di 14 giorni. Tale termine inizia a decorrere con la conclusione del contratto, ma in ogni caso solo dopo che Le siano state fornite tutte le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 492, paragrafo 2, del BGB (ad esempio, in ordine alla tipologia di credito, all'importo netto del credito e alla scadenza del contratto) ...».*

*«Effetti del recesso*

*In caso di avvenuta consegna del veicolo, Ella è tenuta a restituirlo non oltre 30 giorni e a corrispondere il tasso debitore pattuito per il periodo tra la consegna e la restituzione del veicolo. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del recesso. Per il periodo intercorrente tra la consegna e la restituzione del veicolo, in caso di totale cessione in uso, è dovuto un interesse giornaliero pari a EUR 0. Detto importo è diminuito nella misura in cui la cessione in uso del veicolo sia solo parziale».*

**Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 Il ricorrente sostiene l'efficacia del recesso, in quanto il termine di recesso non avrebbe iniziato a decorrere, *inter alia*, per effetto dell'insufficienza delle informazioni obbligatorie. Egli chiede pertanto l'accertamento giudiziale che la resistente non possa far valere alcun diritto derivante dal contratto di leasing – in particolare alcun diritto al pagamento delle rate di leasing.
- 5 La resistente ritiene infondato il ricorso, invocando l'insussistenza del diritto di recesso del ricorrente per effetto dell'inapplicabilità ai contratti di leasing delle disposizioni sul recesso vigenti per i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, essa avrebbe debitamente fornito al ricorrente sia l'informativa sul recesso sia tutte le informazioni obbligatorie nel contratto di leasing. In particolare, l'informativa sul recesso corrisponderebbe pedissequamente al modello previsto dalla legge, cosicché sussisterebbe una presunzione *ex lege* dell'esattezza di detta informativa in forza dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e terza frase, dell'EGBGB, con la conseguente decadenza dal recesso.

### Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 L'accoglimento della domanda dipende dall'efficacia o meno del recesso dal contratto di credito e dall'eccepibilità o meno della decadenza da parte del creditore, oppure dalla possibilità di invocare l'esercizio abusivo del diritto di recesso.
- 7 L'efficacia della dichiarazione di recesso del ricorrente presuppone, anzitutto, che questi disponga del diritto di recesso, il che è dubbio in quanto la direttiva 2008/48, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non si applica ai contratti di locazione o di leasing, che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti. Secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste peraltro un interesse certo dell'Unione a che le disposizioni o le nozioni riprese da tale atto ricevano un'interpretazione uniforme (sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242, punto 29).
- 8 La normativa applicabile nella fattispecie in esame si basa appunto sulla ripresa di disposizioni di diritto dell'Unione, in quanto il legislatore tedesco si è avvalso della possibilità, prevista dal considerando 10 della direttiva 2008/48, di estendere le disposizioni della direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. In virtù del rinvio alle norme relative ai contratti generali di credito ai consumatori, operato dall'articolo 506, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2, punto 3, del BGB, le disposizioni della direttiva de qua, trasposte nell'ordinamento nazionale, trovano applicazione in via analogica anche ai contratti di leasing come quelli di cui trattasi nel caso di specie, poiché è il finanziamento ad essere in primo piano e non la cessione dell'uso. Ne consegue che il ricorrente è titolare di un diritto di recesso.
- 9 Si pone peraltro la questione se si sia verificata la decadenza dal [recesso]. L'efficacia della dichiarazione di recesso del ricorrente presuppone che il termine previsto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso di due settimane ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, prima frase, del BGB, non fosse ancora scaduto al momento della dichiarazione stessa. Tuttavia, a termini dell'articolo 356 b, paragrafo 2, prima frase, del BGB, il termine per il recesso non inizia a decorrere nel caso in cui le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB, e dell'articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell'EGBGB non siano integralmente contenute nel contratto di credito. In tal caso, il termine di cui all'articolo 356 b, paragrafo 2, secondo periodo, inizia a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni obbligatorie. Nella specie, si potrebbero considerare incomplete le informazioni obbligatorie, in particolare, laddove non sia stata debitamente fornita l'informativa sul recesso o quantomeno laddove una delle informazioni prescritte per legge fosse contenuta nel contratto di credito in maniera incompleta o inesatta.
- 10 In caso di informazioni obbligatorie incomplete, un recesso sarebbe, in linea di principio, consentito, in quanto la normativa tedesca non prevede l'estinzione del

diritto di recesso per i contratti di credito ai consumatori. Il legislatore nazionale ha stabilito deliberatamente un diritto di recesso senza limiti di tempo.

- 11 Nondimeno potrebbe ammettersi la decadenza dal diritto di recesso o il suo esercizio abusivo nel caso in cui ricorrano le relative condizioni stabilite dalla normativa nazionale e ciò non sia in contrasto con i principi di diritto dell'Unione.
- 12 In merito alle questioni pregiudiziali nello specifico, il Collegio remittente espone quanto segue:
- 13 Sulle questioni sub 1.a) e b): le osservazioni relative a dette questioni sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alle questioni sub 1.a) e b) ai punti da 10 a 15 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20.
- 14 Sulla questione sub 2.a): detta questione riguarda l'indicazione del tasso debitore. Nella fattispecie in esame, nel contratto di leasing, a pag. 5, figura l'indicazione di un tasso debitore annuo del 3,49%, mentre nell'informativa sul recesso, a pag. 4 del contratto medesimo, viene indicato un importo degli interessi pari a EUR 0,00.
- 15 Ai fini della decisione della controversia rileva il modo in cui debba intendersi l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48. Il tenore letterale consente invero un'interpretazione nel senso che al consumatore possa essere indicato un importo giornaliero degli interessi non necessariamente coincidente con il tasso debitore contrattualmente pattuito (in tal senso, il parere del Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia, Germania]).
- 16 A favore di una diversa interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 depone però l'espressione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), seconda frase, della direttiva medesima, secondo cui gli interessi dovuti dal consumatore, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, per il periodo tra il prelievo e il rimborso del capitale sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Se ne può desumere che in base al tasso debitore, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva in discorso, debbano essere calcolati anche gli interessi giornalieri dovuti. Ciò appare avvalorato altresì dal fatto che le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva *de qua* debbano essere fornite in modo chiaro e conciso. Infatti, qualora non sia possibile calcolare l'importo giornaliero degli interessi sulla base del tasso debitore contrattualmente pattuito, il consumatore potrebbe ritenere che la divergenza tra l'importo giornaliero degli interessi (come nel caso di specie: EUR 0) e il tasso debitore costituisca un mero errore materiale e che sia nondimeno tenuto a corrispondere il tasso debitore pattuito.
- 17 Sulle questioni sub 2. da b) a e): le osservazioni del Collegio remittente relative a dette questioni sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alle medesime questioni della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20 [questioni sub 2. da b) a d)].



- 18 Sulle questioni sub 3. da a) a f), riguardanti il problema della decadenza: il Collegio remittente precisa che la decadenza è ricondotta nel diritto tedesco alla figura dell'illecito esercizio del diritto a causa del *venire contra factum proprium*, in cui la violazione è ravvisata nello sleale ritardo nell'esercizio del diritto. La decadenza presuppone che il titolare, pur essendo effettivamente in grado di esercitare un proprio diritto, non l'abbia esercitato per molto tempo, e che il debitore si attendesse e ritenesse che il titolare non avrebbe esercitato il proprio diritto. Ove il titolare lo faccia nondimeno valere, tale azione viola l'articolo 242 del BGB (buona fede) a causa della contraddittorietà dell'attuale comportamento del titolare rispetto alla propria condotta precedente.
- 19 È peraltro dubbio se tali norme sulla decadenza possano essere applicate al diritto di recesso del consumatore [questione, sub 3.a)]. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettere a) e b), della direttiva 2008/48, il *dies a quo* del termine di recesso di quattordici giorni è costituito dal giorno della conclusione del contratto ovvero dal giorno in cui il consumatore riceve le informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, se posteriore a quello di conclusione del contratto. Ne consegue che il recesso è illimitato nel tempo qualora il consumatore non riceva le informazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva medesima. Inoltre, dall'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva *de qua* deriva che il creditore può far iniziare, in qualsiasi momento, il decorso del termine di recesso fornendo le informazioni conformemente all'articolo 10 della direttiva in discorso. È quindi evidente che tale disciplina del termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso è esaustiva e che, inoltre, non residua alcuno spazio per limitare nel tempo il diritto di recesso mediante l'eccezione di decadenza.
- 20 Nel caso in cui debba risponderci alla questione sub 3.a) nel senso che l'esercizio del diritto di recesso in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48 sia soggetto a decadenza, si pone la questione se i giudici nazionali abbiano il potere di limitare nel tempo il diritto di recesso avvalendosi delle norme nazionali sulla decadenza oppure se ciò debba essere necessariamente disciplinato da una legge del Parlamento.
- 21 La Corte, sebbene abbia precisato che il diritto di recesso può essere limitato nel tempo, nella sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a. (da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18, EU:C:2019:1123, punto 62), ha però sottolineato che, nel caso di una siffatta limitazione nel tempo del diritto di recesso deve essere garantita l'efficacia dello scopo della direttiva. Ne consegue che una limitazione nel tempo del diritto di recesso sulla sola base dei principi generali del diritto dovrebbe essere esclusa. Sussisterebbe, in particolare, il rischio che la possibilità di far valere il diritto di recesso illimitatamente nel tempo, volutamente concessa dalla direttiva, venga eccessivamente circoscritta o addirittura compromessa dall'applicazione estensiva dell'articolo 242 del BGB.
- 22 In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 3.b), occorre chiarire in qual modo la decadenza presupponga che il consumatore sia stato informato in merito al proprio diritto di recesso. Dalla pregressa giurisprudenza della Corte si

desume che possa trattarsi di decadenza del diritto di recesso solo a decorrere dal momento in cui il consumatore sia stato adeguatamente informato circa il proprio diritto (ordinanza del 27 novembre 2007, *Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione*, C-163/07 P, EU:C:2007:717, punti 32, 36). A favore di tale conclusione depone, in particolare, anche il principio di effettività nel diritto europeo. Infatti, il consumatore può efficacemente esercitare il proprio diritto di recesso solo quando ne è a conoscenza.

- 23 In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 3.c), occorre chiarire se la possibilità per il creditore stabilita dall'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48, di fornire *a posteriori* al consumatore le informazioni, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza. Ad avviso del Collegio remittente è evidente che, nel caso in cui non siano state debitamente fornite le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, l'eccezione di decadenza risulti preclusa a priori. Secondo la giurisprudenza della Corte, il debitore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata da propria omissione di adempiere l'obbligo, sancito dal diritto dell'Unione, di fornire informazioni relative al diritto dell'interessato di recedere o di rinunciare al contratto (sentenze del 19 dicembre 2013, *Endress*, C-209/12, EU:C:2013:864, punto 30 e del 13 dicembre 2001, *Heininger*, C-481/99, EU:C:2001:684, punto 47).
- 24 In caso di risposta negativa alla questione sub 3.d), occorre esaminare se tale risultato sia compatibile con i principi cui è vincolato il giudice tedesco in base al GG e in qual modo l'operatore del diritto tedesco dovrebbe risolvere il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e le disposizioni dal diritto dell'Unione europea.
- 25 L'istituto della decadenza costituisce uno dei principi generali del diritto internazionale. Tali principi generali formano parte del diritto federale e prevalgono sulle leggi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del GG. Essi sono pertanto vincolanti per un giudice tedesco.
- 26 La possibilità della decadenza è riconosciuta dal diritto internazionale. Tuttavia, è pacifico nella dottrina internazionalistica che il soggetto legittimato all'esercizio di un diritto debba essere a conoscenza dell'esistenza del proprio diritto. Un diritto non può venir meno per effetto di una mera inattività. Ne consegue che il giudice tedesco potrebbe dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di recesso di un consumatore solo nel caso in cui il titolare fosse al corrente o ignorasse, per grave negligenza, di disporre ancora del diritto di recesso.
- 27 Pertanto, qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, la Corte dovrebbe chiarire, nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48, quali siano

i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.

28 Il Collegio remittente sintetizza come segue la rilevanza delle questioni sub 3. da a) a f) ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi ad esso: qualora la decadenza dall'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48

- sia preclusa *a priori*,
- ovvero debba sempre fondarsi su una legge del Parlamento,
- ovvero presupponga sempre quantomeno un'ignoranza dovuta a grave negligenza,
- ovvero resti esclusa in assenza di un'informativa *a posteriori*,
- ovvero risulti in ogni caso incompatibile con le norme cogenti del diritto internazionale, laddove non sussista quantomeno l'ignoranza del titolare dovuta a grave negligenza,

la resistente non potrà eccepire la decadenza nella specie.

29 Sulle questioni sub 4. da a) a f) (abuso di diritto): nella giurisprudenza e nella dottrina nazionali non è chiaro se e a quali condizioni l'esercizio del diritto di recesso del consumatore, nel caso di contratti di credito ai consumatori, possa essere qualificato come violazione della buona fede e dunque abusivo. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme nazionali è pertanto significativo in qual modo debba risponderci alle questioni pregiudiziali sub 4. da a) a f).

30 È dubbio se l'esercizio del diritto di recesso del debitore consumatore possa essere limitato sulla base di una presunta violazione della buona fede. In senso contrario a tale conclusione depongono i seguenti argomenti, segnatamente:

- Oltre alla chiara disciplina contenuta nella direttiva non residua alcuno spazio per limitare il diritto di recesso sulla base di una presunta violazione della buona fede.
- Il creditore può far scattare, in qualsiasi momento, il decorso del termine di recesso fornendo *a posteriori* le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE.
- Il diritto di recesso non mira esclusivamente alla tutela dell'individuo, bensì anche a finalità sovraordinate (prevenzione del sovraindebitamento, rafforzamento della stabilità del mercato finanziario).
- La direttiva 2008/48/CE non consente agli Stati membri di limitare il diritto di recesso, in particolare di abbreviarlo.

- 31 Nel caso in cui debba risponderci alla questione pregiudiziale sub 4.a) nel senso che l'esercizio del diritto di recesso può essere abusivo, si pone l'ulteriore questione se i giudici nazionali abbiano il potere di limitare nel tempo il diritto di recesso per tale motivo oppure se ciò debba essere necessariamente disciplinato da una legge del Parlamento. Ad avviso del Collegio remittente, è esclusa una limitazione nel tempo del diritto di recesso sulla sola base dei principi generali del diritto.
- 32 Esattamente come nel caso dell'applicazione delle norme sulla decadenza sussiste il rischio che la possibilità di far valere il diritto di recesso senza limiti di tempo, concessa deliberatamente dalla direttiva, venga eccessivamente circoscritta o addirittura compromessa dall'applicazione estensiva dell'articolo 242 del BGB. L'estensione in via giurisprudenziale della tutela fornita dal modello in forza dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase, e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB sulla base della pretesa abusiva invocazione dell'assenza di tutela fornita dal modello dimostra che il diritto di recesso esercitato oltre i 14 giorni successivi alla conclusione del contratto può essere in tal modo praticamente vanificato.
- 33 In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 4.b), occorre precisare in qual modo possa considerarsi giustificato l'assunto di una violazione contro la buona fede qualora il diritto di recesso venga esercitato oltre i 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, sebbene non sia stata debitamente fornita al consumatore l'informativa sul suo diritto di recesso.
- 34 In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 4.c), si pone la questione se la possibilità del creditore di fornire al mutuatario *a posteriori* le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/48, facendo così iniziare il decorso del termine di recesso, osti a una presunta violazione della buona fede.
- 35 In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 4.c), occorre esaminare se ciò sia compatibile con i principi di diritto internazionale cui è vincolato il giudice tedesco in base al GG. Il principio della buona fede costituisce uno dei principi generali del diritto internazionale. Tali principi generali formano parte del diritto federale e prevalgono sulle leggi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del GG. Essi sono pertanto vincolanti per un giudice tedesco.
- 36 In base a tali principi, il soggetto legittimato dev'essere a conoscenza dell'esistenza del proprio diritto e solo a tale condizione, al suo mancato esercizio la controparte può, a sua volta, collegare effetti giuridici. Nessuna violazione della buona fede può essere contestata ad un consumatore che ignorasse, senza grave negligenza, di disporre ancora del diritto di recesso, in caso di esercizio del proprio diritto solo molto tempo dopo la conclusione del contratto, derivandone le possibili conseguenze giuridiche in base alla legge.

- 37 Qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione all'esercizio abusivo del diritto di recesso di un consumatore dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, la Corte dovrebbe chiarire, nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48, quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.
- 38 Il Collegio remittente considera pertinenti le questioni pregiudiziali sub 4. da a) a f). Infatti, qualora l'esercizio abusivo del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48
- sia precluso *a priori*,
  - ovvero debba sempre fondarsi su una legge del Parlamento,
  - ovvero presupponga sempre quantomeno un'ignoranza del consumatore dovuta a grave negligenza,
  - ovvero resti escluso in assenza di un'informativa *a posteriori*,
  - ovvero risulti in ogni caso incompatibile con le norme cogenti del diritto internazionale, laddove non sussista quantomeno l'ignoranza del titolare dovuta a grave negligenza,
- non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti specifici di una violazione dell'articolo 242 del BGB (buona fede) ai fini della sua considerazione e valutazione.
- 39 In conclusione, si fa presente che le questioni insite nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale coincidono in parte con le questioni sollevate nelle cause C-33/20, C-155/20, C-187/20 e C-336/20 già pendenti, per cui si suggerisce di procedere alla riunione delle cause.